

CORNELL BHN S.P.A.

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLE PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE**

*ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale n. 437/98
e dell'articolo 72 del Regolamento approvato con
Deliberazione CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999*

Signori azionisti,

siete stati convocati in Assemblea Straordinaria per deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Proposta di modifica della denominazione sociale e conseguente modifica dell'articolo 1 dello Statuto Sociale;
2. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare il capitale a pagamento e in via scindibile il capitale sociale ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, in una o più volte, entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione da offrire (i) in opzione agli aventi diritto oppure (ii) con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, in favore di investitori qualificati, anche non appartenenti alla Comunità Europea, per un importo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 3.000.000.000 e previa revoca della precedente delega conferita al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea Straordinaria del 7 novembre 2006; deliberazioni inerenti e conseguenti, ivi inclusa la modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale.

La presente relazione, redatta ai sensi degli artt. 72 e 92 del Regolamento approvato con Deliberazione Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, e dell'articolo 3 del Decreto Ministeriale n. 437/98, ha lo scopo di illustrare le motivazioni delle proposte di deliberazione sottoposte alla Vostra valutazione.

* * *

1. Proposta di modifica della denominazione sociale e conseguente modifica dell'articolo 1 dello Statuto Sociale.

L'attuale denominazione sociale è stata approvata dall'Assemblea Straordinaria del 26 luglio 2007 allo scopo di segnalare al mercato, con uno strumento che ne garantisse l'immediata percezione, l'ingresso nella compagine societaria come socio di controllo del fondo di investimento Cornell Capital Partners LP, a cui era destinato l'aumento di capitale deliberato dalla medesima Assemblea Straordinaria, nonché il nuovo indirizzo di gestione che da tale ingresso sarebbe derivato.

Il termine per l'esecuzione dell'aumento di capitale riservato a Cornell Capital Partners LP è scaduto il 20 ottobre 2007 senza che l'aumento avesse avuto esecuzione e l'Assemblea Straordinaria del 21 novembre 2007 ha nuovamente deliberato un aumento di capitale con le stesse caratteristiche del precedente – riservato al medesimo fondo di investimento, che aveva nel frattempo modificato la propria denominazione sociale in YA Global Investments LP – o a società dallo stesso controllate.

Il 10 gennaio 2008, come noto, YA Global Dutch B.V., società indirettamente controllata dal fondo YA Global Investments LP, ha integralmente sottoscritto il suddetto aumento di capitale divenendo il socio di controllo della Società con una partecipazione pari al 59,77% del capitale sociale.

Allo scopo di indicare nella denominazione sociale la radice della denominazione sociale del nuovo socio di controllo e, pertanto, per ragioni analoghe a quelle addotte per il cambio di denominazione approvato lo scorso 26 luglio, si propone di modificare la denominazione della Società in Yorkville bhn S.p.A. e di modificare conseguentemente l'articolo 1 dello Statuto Sociale.

La proposta di modifica dell'art. 1 dello Statuto non configura alcuna ipotesi di recesso.

* * *

In merito a quanto sopra esposto si propone, pertanto, che l'Assemblea Straordinaria assuma la seguente delibera:

“L'Assemblea dei soci delibera di:

1. modificare la denominazione sociale da Cornell bhn S.p.A. in Yorkville bhn S.p.A.;
2. modificare conseguentemente l'articolo 1 dello Statuto Sociale adottando il nuovo testo riportato di seguito raffrontato con il testo vigente:

Testo vigente	Modifiche proposte all'Assemblea
Articolo 1) Denominazione La Società è denominata "Cornell bhn S.p.A.". La denominazione sociale per l'attività all'estero può anche essere tradotta nelle lingue dei paesi in cui la Società opera.	Articolo 1) Denominazione La Società è denominata " Cornell bhn S.p.A. Yorkville bhn S.p.A.". La denominazione sociale per l'attività all'estero può anche essere tradotta nelle lingue dei paesi in cui la Società opera.

3. conferire al Presidente e Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega, tutti i poteri occorrenti per compiere tutto quanto necessario per dare esecuzione alle deliberazioni sopra adottate nonché per apportare al testo di tali deliberazioni e dello statuto tutte le modifiche, aggiunte o soppressioni non sostanziali eventualmente richieste o suggerite dalle competenti Autorità, anche per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese.”
2. **Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare il a pagamento e in via scindibile il capitale sociale ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, in una o più volte, entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione da offrire (i) in opzione agli aventi diritto oppure (ii) con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, in favore di investitori qualificati, anche non appartenenti alla Comunità Europea, per un importo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 3.000.000.000 e previa revoca della precedente delega conferita al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea Straordinaria del 7 novembre 2006; deliberazioni inerenti e conseguenti, ivi inclusa la modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale.**

2.1 Oggetto e motivazioni della proposta

Si propone agli Azionisti di conferire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più

volte, il capitale sociale, entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, per un importo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 3.000.000.000 (tre miliardi), mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione da offrire in opzione agli aventi diritto oppure con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, con ogni più ampia facoltà per gli amministratori di stabilire, di volta in volta, nel rispetto dei limiti sopra indicati, il numero ed il prezzo di emissione delle nuove azioni, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, nonché il godimento, le modalità, i termini, i tempi e le condizioni tutte dell'aumento di capitale.

Il Consiglio di Amministrazione potrà avvalersi della delega una o più volte, ossia mediante distinte deliberazioni, ciascuna delle quali sarà soggetta alle prescrizioni formali e pubblicitarie di cui all'articolo 2443, comma 3, del Codice Civile, secondo il quale il verbale della deliberazione degli amministratori dovrà essere redatto da notaio e depositato presso il Registro delle Imprese.

Con riferimento all'adozione delle deliberazioni di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione sarà tenuto, peraltro, a rispettare i criteri di cui all'articolo 2441, comma 6, del Codice Civile, ed, in particolare, a rispettare il criterio minimo per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto anche dell'andamento delle quotazioni dell'ultimo semestre. L'esclusione del diritto di opzione potrà essere prevista esclusivamente in favore di investitori qualificati, come definiti ai sensi delle disposizioni normative in vigore, anche non appartenenti alla Comunità Europea. Nel rispetto della previsione di cui all'articolo 2441, comma 6, del Codice Civile, per ogni singola deliberazione di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, il Consiglio di Amministrazione sarà tenuto a comunicare alla società di revisione la relazione illustrativa concernente le ragioni della specifica esclusione, dalla quale risulti il prezzo di emissione e i criteri adottati per la sua determinazione e al momento di ciascuna deliberazione consiliare di aumento delegato verrà prodotto il parere di congruità del prezzo di emissione predisposto dalla società di revisione incaricata.

La proposta di delega al Consiglio di Amministrazione sottoposta alla Vostra approvazione è motivata dalla necessità di dotare la Società di strumenti rapidi e flessibili per il reperimento delle risorse finanziarie necessarie ad attuare un complessivo piano di rilancio e sviluppo della sua attività, la cui prima fase è riflessa nello schema di budget per l'esercizio 2008 approvato dal Consiglio di Amministrazione del 12 febbraio u.s. Poiché la principale attività della Società è costituita dall'investimento in partecipazioni e poiché il mercato finanziario nel cui contesto tale attività viene esercitata è caratterizzato da incertezza e volatilità, l'attribuzione della delega al Consiglio di Amministrazione consentirebbe alla Società di poter cogliere con tempestività le opportunità di investimento che si dovessero di volta in volta presentare e di poter sfruttare i momenti di mercato più favorevoli sia per la realizzazione di tali opportunità che per il reperimento delle necessarie risorse finanziarie. Con riferimento alle specifiche motivazioni per le quali si richiede che la delega consenta al Consiglio di Amministrazione di aumentare il capitale sociale anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, si rinvia al successivo paragrafo 2.2.

L'ammontare massimo dell'aumento di capitale nonché la durata massima quinquennale prevista per l'esercizio della delega sono stati determinati tenuto conto degli obiettivi di investimento della Società che, sebbene non ancora formalizzati in un piano industriale, sono orientati verso la realizzazione di ingenti investimenti in partecipazioni mediante l'adozione di un modello di gestione e di attività assimilabile a quello adottato dai fondi di *private equity* oltre che in considerazione della proposta pervenuta da YA Global Investments LP e descritta in dettaglio al successivo paragrafo 2.2.. L'adozione di un modello di gestione analogo a quello dei fondi di *private equity* comporta anche l'adozione di strutture di finanziamento dell'attività

che evitino quanto più possibile di mantenere inutilizzate le risorse patrimoniali e che, pertanto, mirino a reperire tali risorse periodicamente, nella misura di volta in volta necessaria agli investimenti deliberati o in corso di deliberazione. In questo contesto, l'aumento di capitale in delega costituisce lo strumento ottimale per reperire in modo rapido e flessibile le risorse finanziarie necessarie all'attività di investimento della Società.

In virtù di questo nuovo contesto e della necessità di calibrare la delega alle previste necessità di investimento nel lungo periodo, si rende opportuno, prima di conferire la delega proposta, revocare, per la parte non ancora eseguita, la precedente delega conferita al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea Straordinaria del 7 novembre 2006, per il periodo massimo di due anni dalla data di iscrizione della stessa delibera al competente Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo 2443, comma 2, del Codice Civile, ad aumentare a pagamento, in una o più volte, il capitale sociale per un ammontare complessivo (inclusivo di sovrapprezzo) di massimi Euro 7.000.000, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, da riservarsi agli investitori istituzionali come definiti all'articolo 31, comma secondo, del Regolamento adottato dalla CONSOB con deliberazione n. 11522 in data 1 luglio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni. La revoca della delega per la parte non ancora eseguita, lascia impregiudicati gli effetti derivanti dalla sua parziale esecuzione mediante deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione in data 27 novembre 2006 e 17 gennaio 2007 di due aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione per un ammontare complessivo (inclusivo di sovrapprezzo) di Euro 1.438.164,80.

2.2 Ragioni della proposta di conferire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale anche con esclusione del diritto di opzione

L'articolo 2443, comma 1, del Codice Civile consente espressamente che la facoltà attribuita al Consiglio di Amministrazione possa avere ad oggetto deliberazioni di aumenti di capitale con esclusione del diritto d'opzione – inteso quale diritto dei soci di sottoscrivere le azioni di nuova emissione proporzionalmente alla partecipazione detenuta – quando lo esiga, ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, l'interesse della Società.

La proposta di modifica dello statuto della Società che Voi siete chiamati a deliberare prevede, in conformità con il disposto dell'articolo 2443 anzi richiamato, che il Consiglio di Amministrazione possa escludere il diritto d'opzione in relazione agli aumenti di capitale dal medesimo deliberati in esecuzione della delega e destinare tali aumenti alla sottoscrizione da parte di investitori qualificati, come definiti ai sensi delle disposizioni normative in vigore.

La ragione di tale proposta è duplice.

In primo luogo, il Consiglio di Amministrazione del 12 febbraio u.s. ha accettato la proposta non vincolante pervenuta da Yorkville Advisors, LLC – società di gestione del fondo di investimento YA Global Investments LP, che detiene l'intero capitale sociale di YA Global Dutch B.V., azionista di controllo della Società – relativa all'assunzione da parte del fondo gestito YA Global Investments LP di un impegno a sottoscrivere, direttamente o mediante società controllate, uno o più aumenti di capitale per un ammontare complessivo massimo di Euro 3 miliardi nell'arco di 10 anni. L'impegno di YA Global Investments LP è subordinato al perfezionamento di un accordo definitivo di sottoscrizione per la definizione del quale verrà concesso a YA Global Investments LP un periodo di esclusiva di 15 giorni lavorativi dalla data di accettazione della proposta.

Secondo i termini contenuti nella proposta, l'accordo di sottoscrizione dovrebbe prevedere che le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a YA Global Investments LP ad un prezzo scontato del 5% rispetto al prezzo di mercato, fatta salva la possibilità di concordare

sconti ulteriori a seconda delle condizioni del mercato e ferma restando la piena libertà del Consiglio di Amministrazione di decidere se e quando procedere alla deliberazione dei singoli aumenti di capitale. I termini della proposta prevederebbero di riconoscere al fondo, a fronte dell'assunzione dell'impegno di sottoscrizione, una commissione pari al 5% del valore del singolo aumento di capitale sottoscritto.

Il Consiglio ha conferito ogni più ampio potere al Presidente per la sottoscrizione della proposta e per la negoziazione e sottoscrizione dell'accordo definitivo.

Allo stato attuale, qualora l'Assemblea Straordinaria, accogliendo la proposta di delibera che qui si illustra, conferisse al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione e qualora l'accordo definitivo di sottoscrizione con YA Global Investments LP dovesse essere formalizzato e le condizioni in esso previste si dovessero verificare, è nelle intenzioni del Consiglio di Amministrazione esercitare parzialmente tale facoltà per deliberare nel corso del primo semestre un primo aumento di capitale riservato a YA Global Investments LP o società dal medesimo controllate tra cui l'attuale azionista di controllo della Società, da eseguirsi in più *tranches* nel corso di 12 mesi, per un importo che attualmente si prevede possa arrivare fino ad un massimo di Euro 100.000.000.

In secondo luogo e in una visione maggiormente prospettica, che prescinde dalla disponibilità alla sottoscrizione di parte dell'aumento di capitale già manifestata dall'attuale socio di controllo, lo strumento dell'esclusione del diritto di opzione consente alla Società, anche per il futuro, di ampliare le proprie fonti di finanziamento potenziali e di rivolgersi ad un mercato ulteriore rispetto a quello rappresentato dagli attuali azionisti e costituito da soggetti dotati di caratteristiche professionali e finanziarie che li renderebbero adatti a partecipare in un'ottica di lungo periodo, e non meramente speculativa, al progetto di sviluppo della Società. L'interesse della Società in tal senso è tanto più accentuato se si considera che, da una parte, si ritiene che la Società necessiterà nel medio-lungo periodo di ingenti risorse finanziarie per la realizzazione dei propri piani di sviluppo e che, dall'altra, potrebbe essere difficile reperire tali risorse presso il solo azionariato attuale che è, ad oggi, altamente concentrato, con oltre l'80% del capitale sociale detenuto, secondo le informazioni disponibili, da quattro azionisti principali. In aggiunta, l'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione consente di elaborare strutture che, mediante la stipula di accordi di sottoscrizione, assicurino preventivamente buon esito dell'operazione nonché la possibilità di realizzare l'operazione in un lasso temporale che è generalmente ridotto rispetto a quello richiesto per l'esecuzione di aumenti di capitale in opzione, ad eccezione delle ipotesi in cui l'aumento in esclusione richieda comunque l'approvazione di un apposito prospetto informativo di quotazione ai sensi della regolamentazione vigente applicabile alle società quotate (ad esempio, qualora l'aumento di capitale deliberato rappresentasse più del 10% delle azioni già emesse).

La proposta di modifica dell'art. 5 dello Statuto non configura alcuna ipotesi di recesso.

* * *

In merito a quanto sopra esposto si propone, pertanto, che l'Assemblea Straordinaria assuma la seguente delibera:

“L'Assemblea dei soci delibera di:

1. revocare per la parte non ancora eseguita la delega conferita al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea Straordinaria del 7 novembre 2006, per il periodo massimo di due anni dalla data di iscrizione della stessa delibera al competente Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo 2443, comma 2, del Codice Civile, ad

aumentare a pagamento, in una o più volte, il capitale sociale per un ammontare complessivo (inclusivo di sovrapprezzo) di massimi Euro 7.000.000, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, da riservarsi agli investitori istituzionali come definiti all'articolo 31, comma secondo, del Regolamento adottato dalla CONSOB con deliberazione n. 11522 in data 1 luglio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

2. attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale, entro il periodo di cinque anni dalla data della presente deliberazione, per un importo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 3.000.000.000 (tre miliardi), mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione da offrire (i) in opzione agli aventi diritto oppure (ii) con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, in favore di investitori qualificati, come definiti ai sensi delle disposizioni normative in vigore, anche non appartenenti alla Comunità Europea, con ogni più ampia facoltà per gli Amministratori di stabilire, di volta in volta, nel rispetto dei limiti sopra indicati e comunque nel rispetto della vigente disciplina, il numero ed il prezzo di emissione delle nuove azioni, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, nonché il godimento, le modalità, i termini, i tempi e le condizioni tutte dell'aumento di capitale;
3. modificare conseguentemente l'articolo 5 dello Statuto Sociale adottando il nuovo testo riportato di seguito raffrontato con il testo vigente:

Testo vigente	Modifiche proposte all'Assemblea
<p>Art. 5) Capitale - Azioni</p> <p>Il capitale è di Euro 15.252.411,93 diviso in numero 50.192.954 azioni senza valore nominale.</p> <p>Si dà atto che con delibera del 7 novembre 2006, l'Assemblea Straordinaria degli azionisti ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, per il periodo massimo di due anni dalla data di iscrizione della stessa delibera al competente Registro delle Imprese, la facoltà, ai sensi dell'articolo 2443, comma secondo, del Codice Civile, di aumentare a pagamento, in una o più volte, il capitale sociale per un ammontare complessivo (inclusivo di sovrapprezzo) di massimi Euro 7.000.000 (e che, in seguito all'esercizio di tale facoltà, il suddetto ammontare complessivo residuo è di Euro 5.561.835,20), con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci ai sensi dell'articolo 2441, comma quinto, del</p>	<p>Art. 5) Capitale - Azioni</p> <p>Il capitale è di Euro 15.252.411,93 diviso in numero 50.192.954 azioni senza valore nominale.</p> <p>Si dà atto che con delibera del 7 novembre 2006, l'Assemblea Straordinaria degli azionisti ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, per il periodo massimo di due anni dalla data di iscrizione della stessa delibera al competente Registro delle Imprese, la facoltà, ai sensi dell'articolo 2443, comma secondo, del Codice Civile, di aumentare a pagamento, in una o più volte, il capitale sociale per un ammontare complessivo (inclusivo di sovrapprezzo) di massimi Euro 7.000.000 (e che, in seguito all'esercizio di tale facoltà, il suddetto ammontare complessivo residuo è di Euro 5.561.835,20), con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci ai sensi dell'articolo 2441, comma quinto, del</p>

<p>Codice Civile, da riservarsi agli investitori istituzionali come definiti all'articolo 31, comma secondo, del Regolamento adottato dalla CONSOB con deliberazione n. 11522 in data 1 luglio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.</p>	<p>Codice Civile, da riservarsi agli investitori istituzionali come definiti all'articolo 31, comma secondo, del Regolamento adottato dalla CONSOB con deliberazione n. 11522 in data 1 luglio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.</p> <p>L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti [●] ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale, entro il periodo di cinque anni dalla data della presente deliberazione, per un importo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 3.000.000.000 (tre miliardi), mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione da offrire (i) in opzione agli aventi diritto oppure (ii) con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, in favore di investitori qualificati, come definiti ai sensi delle disposizioni normative in vigore, anche non appartenenti alla Comunità Europea, con ogni più ampia facoltà per gli Amministratori di stabilire, di volta in volta, nel rispetto dei limiti sopra indicati, il numero ed il prezzo di emissione delle nuove azioni, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, nonché il godimento, le modalità, i termini, i tempi e le condizioni tutte dell'aumento di capitale.</p>
<p>Le azioni sono nominative quando ciò sia prescritto dalle leggi vigenti.</p>	<p>Le azioni sono nominative quando ciò sia prescritto dalle leggi vigenti.</p>
<p>Diversamente le azioni, se interamente liberate, potranno essere nominative o al portatore, a scelta e spese dell'azionista.</p>	<p>Diversamente le azioni, se interamente liberate, potranno essere nominative o al portatore, a scelta e spese dell'azionista.</p>
<p>Sono salve le disposizioni in materia di rappresentazione, legittimazione, circolazione delle partecipazioni sociali previste per i titoli negoziati in mercati regolamentati.</p>	<p>Sono salve le disposizioni in materia di rappresentazione, legittimazione, circolazione delle partecipazioni sociali previste per i titoli negoziati in mercati regolamentati.</p>

<p>L'aumento di capitale sociale potrà avvenire anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi e con conferimenti diversi dal danaro nei limiti consentiti dalla legge.</p> <p>Ferma ogni altra disposizione in materia di aumento di capitale, questo potrà essere aumentato con conferimenti in danaro ed esclusione del diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale preesistente alla condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato da apposita relazione della società incaricata alla revisione contabile. La deliberazione di cui al presente comma è assunta con i quorum di cui agli artt. 2368 e 2369 Cod. Civ.</p> <p>L'Assemblea Straordinaria può deliberare ai sensi dell'articolo 2349 del codice civile l'assegnazione di utili con emissione a titolo gratuito di azioni ordinarie per un ammontare nominale corrispondente agli stessi.</p> <p>L'Assemblea Straordinaria può deliberare nei limiti di legge l'emissione di strumenti finanziari e la costituzione di patrimoni separati.</p>	<p>L'aumento di capitale sociale potrà avvenire anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi e con conferimenti diversi dal danaro nei limiti consentiti dalla legge.</p> <p>Ferma ogni altra disposizione in materia di aumento di capitale, questo potrà essere aumentato con conferimenti in danaro ed esclusione del diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale preesistente alla condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato da apposita relazione della società incaricata alla revisione contabile. La deliberazione di cui al presente comma è assunta con i quorum di cui agli artt. 2368 e 2369 Cod. Civ.</p> <p>L'Assemblea Straordinaria può deliberare ai sensi dell'articolo 2349 del codice civile l'assegnazione di utili con emissione a titolo gratuito di azioni ordinarie per un ammontare nominale corrispondente agli stessi.</p> <p>L'Assemblea Straordinaria può deliberare nei limiti di legge l'emissione di strumenti finanziari e la costituzione di patrimoni separati.</p>
--	--

4. conferire al Presidente e Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega, tutti i poteri occorrenti per compiere tutto quanto necessario per (i) dare esecuzione alle deliberazioni sopra adottate, per apportare al testo di tali deliberazioni e dello statuto tutte le modifiche, aggiunte o soppressioni non sostanziali eventualmente richieste o suggerite dalle competenti Autorità, anche per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese nonché (ii) per apportare di volta in volta all'articolo 5 dello Statuto le variazioni conseguenti alle deliberazioni di aumento del capitale adottate e far constare, ad esecuzione avvenuta, la sottoscrizione delle diverse *tranches* di aumento del capitale sociale, con facoltà di aggiornare corrispondentemente l'articolo 5 dello Statuto, effettuando ogni conseguente comunicazione al Registro delle Imprese, con deposito dello Statuto di volta in volta modificato.”

Milano, 12 febbraio 2008

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione